

Gennaio 2024

Sommario

AGGIORNAMENTO NORMATIVO 4

- ✓ Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (D.Lgs. n. 1/2024)4
- ✓ Decreti attuativi della Legge Delega di riforma fiscale 111/20234
- ✓ D.M. 27 novembre 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 8 dell'11 gennaio 2024).....4
- ✓ Legge di Bilancio 2024: novità cessione di immobili oggetto di superbonus con realizzo di plusvalenza4

PRASSI MINISTERIALE 4

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO4

- ✓ Tassazione, ai fini dell'imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di un donante estero, a un beneficiario italiano (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 12 gennaio 2024)....4
- ✓ Compensazione credito IVA società non "operative" – art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 10 dell'17 gennaio 2024).5
- ✓ Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex Legge n. 197/2022 – cessione a società commerciale degli immobili ricevuti per effetto della scissione (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 12 del 22 gennaio 2024).5
- ✓ Detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario di un immobile locato da adibire ad abitazione principale e attivazione della procedura prevista dall'art. 447-bis del c.p.c. (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 13 del 23 gennaio 2024)5
- ✓ Errata applicazione dell'inversione contabile – recupero dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità – art. 60, ultimo co., del D.P.R. n. 633/1972 (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 20 del 26 gennaio 2024)6

- ✓ Piani di stock option – first time adoption dei principi contabili internazionali – rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 25 del 29 gennaio 2024).....6
- ✓ IRAP – Concordato preventivo – Marchio – Cessione – Plusvalenza – Rilevanza (Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 27 del 31 gennaio 2024)7

RISOLUZIONI.....7

- ✓ Istituzione dei codici tributo.....7

PROVVEDIMENTI..... 7

- ✓ Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l'anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024).
8
- ✓ Approvazione della Certificazione Unica "CU 2024", relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 8253/2024 del 15 gennaio 2024)8
- ✓ Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale IVA (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 11806/2024 del 19 gennaio 2024).....8
- ✓ Modificazioni al modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2017 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 13275/2024 del 22 gennaio 2024)8
- ✓ Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all'anno 2023 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 19397/2024 del 26 gennaio 2024).....9
- ✓ Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo di imposta 2024 (Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 21545/2024 del 29 gennaio 2024).....9

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE..... 9

- ✓ Normativa italiana di recepimento della Direttiva c.d. Interessi e Royalties – Differenza tra abuso del diritto e clausola del beneficiario effettivo (Cassazione, sent. nn. 510 e 573 del 8 gennaio 2024)9
- ✓ Difesa del socio – Censura nel merito della pretesa – Annullamento dell'atto sociale per estinzione della società (Cassazione, sent. n. 736 del 9 gennaio 2024)
9
- ✓ Participation exemption – Definizione – Assunzione di partecipazioni (Cassazione, sent. n. 898 del 9 gennaio 2024)10
- ✓ Art. 12 del D.L. n. 78/2009 – Applicabilità in caso di trasferimento di risorse verso Stati non considerati black-list (Cassazione, sent. n. 967 del 10 gennaio 2024).10

- ✓ Condizioni per la configurazione di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato (Cassazione, sent. n. 992 del 10 gennaio 2024).....10
- ✓ Applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Cassazione, sent. n. 994 del 10 gennaio 2024)11
- ✓ Immobile detenuto da persona fisica non residente – Configurabilità della stabile organizzazione (Cassazione, sent. n. 2116 del 22 gennaio 2024).....11
- ✓ Imposta di registro capitalizzata – Deducibilità per competenza (Cassazione, sent. n. 2519 del 26 gennaio 2024)11

UNIONE EUROPEA 11

- ✓ Diritto alla detrazione dell'IVA – Beneficiario fraudolento – Frode carousel (Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11 gennaio 2024, causa C-537/22)11
- ✓ Servizi di ristrutturazione e riparazione su immobili abitativi – Aliquota IVA applicabile (Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 11 gennaio 2024, causa C- 433/22)12

ALTRO 12

- ✓ Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale. Chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023 (Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2 del 17 gennaio 2024)12
- ✓ Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione (Comunicato Stampa MEF n. 13 del 22 gennaio 2024)12

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

- ✓ **Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari ([D.Lgs. n. 1/2024](#))**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 2024 n. 9, il D.Lgs. n. 1 del 8 gennaio 2024 (“Decreto Legislativo Adempimenti”), emanato in attuazione della legge delega per la riforma fiscale, in tema di razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.

- ✓ **Decreti attuativi della Legge Delega di riforma fiscale 111/2023**

Il D.Lgs. “Accertamento”, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 25 gennaio 2024, è in attesa di pubblicazione.

- ✓ **D.M. 27 novembre 2023 ([Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2024](#))**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2024 il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 novembre 2023, attraverso cui viene previsto l’elenco dei soggetti, che per il periodo di imposta 2023, godono delle disposizioni di cui alla Legge n. 296/2006, art. 1, co. 185, ossia associazioni senza scopo di lucro che vengono equiparate ai soggetti esenti da IRES ai sensi dell’art. 74, co. 1, del TUIR.

- ✓ **Legge di Bilancio 2024: novità cessione di immobili oggetto di superbonus con realizzo di plusvalenza**

Con la Legge di Bilancio 2024 è stata introdotta la rilevanza all’interno della categoria dei redditi diversi del realizzo di una plusvalenza imponibile, la quale sia stata realizzata mediante la cessione di immobili, sui quali sono gravati interventi “superbonus”, di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020, conclusi da non più di 10 anni dall’atto di cessione.

Da tale previsione, sono esplicitamente esclusi *“gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari”*.

Ai fini del calcolo dei costi inerenti l’unità immobiliare, la Legge di Bilancio ha stabilito che: (i) se i predetti interventi sono terminati da meno di 5 anni all’atto di cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi, qualora siano state esercitate lo sconto in fattura o cessione del credito; (ii) se gli interventi, invece sono terminati da più di 5 anni ma meno di 10 all’atto di cessione gli oneri possono essere considerati ad incremento del costo solo nella misura del 50%.

PRASSI MINISTERIALE

RISPOSTE ALLE ISTANZE DI INTERPELLO

- ✓ **Tassazione, ai fini dell’imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di un donante estero, a un beneficiario italiano ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 7 del 12 gennaio 2024](#))**

Con la risposta a interpello n. 7 del 12 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che non è soggetta a imposta sulle donazioni, in quanto non ricadente nella fattispecie del presupposto territoriale, la donazione di denaro effettuata tramite bonifico bancario da un conto corrente estero di un donante non residente, nel caso di specie svizzero, ad uno italiano.

In base a quanto specificato dall'Agenzia, infatti, il denaro proveniente da un conto corrente estero, non è considerato "esistente" nel territorio dello Stato.

- ✓ **Compensazione credito IVA società non "operative" – art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 10 dell'17 gennaio 2024](#)).**

Con la risposta a interpello n. 10 del 17 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito IVA, nel caso di specie chiesto a rimborso e successivamente contestato a causa del mancato superamento del c.d. "test di operatività", può essere rigenerato, previo riversamento integrale di quanto rimborsato.

Il verificarsi di una causa di esclusione ha comportato il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato, poiché la società oggetto di interpello non veniva più considerata "non operativa", ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994.

- ✓ **Scissione parziale proporzionale seguita dalla trasformazione agevolata della beneficiaria in società semplice ex Legge n. 197 /2022 – cessione a società commerciale degli immobili ricevuti per effetto della scissione ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 12 del 22 gennaio 2024](#)).**

Con la risposta a interpello n. 12 del 22 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate, a seguito di un'operazione di riorganizzazione da parte di soci persone fisiche, effettuata attraverso una scissione parziale proporzionale di immobili a favore di una beneficiaria di nuova costituzione poi trasformata in società semplice, conferimento neutrale di un ramo d'azienda ad una newco, cessione della partecipazione nella newco conferitaria a favore di una società del gruppo, acquisto degli immobili da parte della newco e fusione della conferente nella scissa, ha concluso che l'operazione in questione configura un'ipotesi di abuso del diritto.

Infatti, nel caso di specie, considerato che attraverso la scissione e successiva trasformazione della beneficiaria in società semplice, gli immobili vengono ritrasferiti alla newco conferitaria, l'Agenzia conclude che l'intera operazione sia preordinata ad ottenere un vantaggio fiscale indebito corrispondente alle minori imposte dovute in conseguenza della cessione degli immobili e della monetizzazione del prezzo di cessione degli stessi direttamente in capo ai soci, in tal modo sfruttando l'imposta sostitutiva, in luogo della tassazione ordinaria per il realizzo di detta plusvalenza e di quella per la distribuzione dei dividendi a persone fisiche.

- ✓ **Detrazione degli interessi passivi derivanti dalla stipula di un mutuo ipotecario di un immobile locato da adibire ad abitazione principale e attivazione della procedura prevista dall'art. 447-bis del c.p.c. ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 13 del 23 gennaio 2024](#))**

Con la risposta a interpello n. 13 del 23 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, in presenza di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e concessa in locazione, a cui è seguito un diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, ai sensi dell'art. 3 della L. 431/1998, non viene ostacolato il diritto alla detrazione degli interessi passivi, nel caso in cui nel termine di tre mesi dall'acquisto venga esercitata la corrispondente azione giudiziale. Nel caso oggetto di interpello, l'istante, ai fini della fruizione del diritto alla detrazione, esperiva l'azione giudiziale entro i tre mesi successivi.

- ✓ **Errata applicazione dell'inversione contabile – recupero dell'IVA corrisposta a titolo di rivalsa in presenza di un pro-rata di indetraibilità – art. 60, ultimo co., del D.P.R. n. 633/1972 ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 20 del 26 gennaio 2024](#))**

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 20 del 26 gennaio 2024, ha esaminato l'ipotesi di riaddebito in rivalsa dell'IVA oggetto di accertamento, di cui all'art. 60, co. 7, del D.P.R. 633/1972.

Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'istante potrà esercitare il diritto alla detrazione applicando all'IVA addebitata in rivalsa il pro-rata di indetraibilità relativo a ciascun periodo d'imposta oggetto di accertamento.

A tal fine non è consentito far valere la percentuale di detrazione applicabile nell'esercizio in cui l'IVA addebitata in rivalsa viene corrisposta al fornitore.

L'istante, dunque, a seguito di errata applicazione del *reverse charge*, non potrà recuperare in detrazione, direttamente in sede di dichiarazione annuale, quanto già versato, ma potrà, al fine di garantire la neutralità dell'IVA, chiedere a rimborso detto importo, ai sensi dell'art. 30-ter, co. 1, del D.P.R. 633/1972.

- ✓ **Piani di stock option – first time adoption dei principi contabili internazionali – rilevanza ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP) ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 25 del 29 gennaio 2024](#))**

Con la risposta a interpello n. 25 del 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che per i costi imputati a conto economico relativi a piani di stock option realizzati nel primo bilancio IAS/IFRS, trova applicazione il principio di "derivazione rafforzata", di cui all'art. 83 del TUIR.

Sulla base di tale principio, assumono rilevanza ai fini fiscali i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati dalla società nei bilanci redatti in conformità ai principi contabili internazionali.

L'istante, dunque, secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, potrà dedurre tali costi ai fini IRES, ferma restando la quota parte degli stessi rappresentativa delle remunerazioni relative agli amministratori, di cui all'art. 95, co. 5 del TUIR.

Infine, le differenze cumulate relative ai piani di stock option, c.d. "riserva per piani di stock-option" alla data di transizione agli IAS/IFRS non possono essere dedotte attraverso variazioni extracontabili in diminuzione.

Per quanto concerne i profili IRAP, i costi imputati a conto economico per i piani di stock option nell'esercizio 2021 in questione, assumono rilevanza nella determinazione del valore della produzione netta limitatamente alla quota parte di essi riferibile al costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda i costi per i suddetti piani di stock option rilevati in sede di FTA, si ritiene che questi non siano rilevanti e, dunque, non siano ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per le medesime ragioni della loro non deducibilità ai fini IRES e in base al principio della c.d. presa diretta dal conto economico che caratterizza la base imponibile IRAP (art. 5 del D.Lgs. 446/1997).

- ✓ **IRAP – Concordato preventivo – Marchio – Cessione – Plusvalenza – Rilevanza** ([Risposta Interpello Agenzia delle Entrate n. 27 del 31 gennaio 2024](#))

Con la risposta n. 27 del 31 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha illustrato il trattamento ai fini IRES ed IRAP di una plusvalenza realizzata mediante la cessione di un marchio d'impresa nell'ambito di una procedura di concordato preventivo liquidatorio. A tal fine, l'Amministrazione finanziaria ha ricordato che ai fini IRES la cessione di beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze (art. 86, co. 5, del TUIR).

Ai fini IRAP, viene richiamato l'art. 3, co. 1, lettera a), del D.Lgs. 446/1997, in base al quale per le società di capitali la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione, con esclusione di alcune voci, tra cui i componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami d'azienda.

Come ribadito dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/2009, a nulla rileva che nell'attuale impianto normativo non sia più espressamente prevista la rilevanza delle plus/minusvalenze relative a beni strumentali non derivanti da operazioni di trasferimenti di azienda.

L'art. 5, co. 3, del citato D.Lgs. riconosce ai marchi d'impresa la rilevanza ai fini IRAP. Infine, nell'attuale disciplina dell'IRAP non sono previste disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che nel caso in esame la plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un marchio nell'ambito di una procedura di concordato preventivo, assume rilevanza ai fini IRAP nelle modalità ordinarie.

RISOLUZIONI

- ✓ **Istituzione dei codici tributo**

L'Agenzia delle Entrate ha istituito le seguenti causali contributo per il versamento (o compensazione), tramite modello F24, dei seguenti tributi:

- imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine d'interesse di cui all'art. 26 D.L. 104/2023 (c.d. extra-profitti delle banche) ([Risoluzione 7/E del 24 gennaio 2024](#));
- contributo a fondo perduto non spettante di cui all'art. 9, co. 3, D.L. 176/2022 ([Risoluzione 9/E del 29 gennaio 2024](#));

PROVVEDIMENTI

- ✓ **Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l'anno 2023, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2024 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024](#)).**

Con il Provvedimento n. 8230/2024 del 15 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli IVA e IVA Base 2024 (anno 2023) con relative istruzioni, da presentare tra il 1 febbraio 2024 e il 30 aprile 2024.

Nello specifico, il Modello IVA Base è riservato ai contribuenti che, nel corso dell'esercizio, hanno determinato l'imposta secondo le regole generali.

Tra le novità rilevanti riportate dal Modello IVA 2024, si segnala l'eliminazione del quadro VB.

- ✓ **Approvazione della Certificazione Unica "CU 2024", relativa all'anno 2023, unitamente alle istruzioni per la compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del quadro CT con le relative istruzioni ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 8253/2024 del 15 gennaio 2024](#)).**

Con il Provvedimento n. 8253/2024 del 15 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Certificazione Unica relativa all'anno di imposta 2023 con relative istruzioni per la compilazione.

Le CU 2024 devono essere presentate dai sostituti d'imposta entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

- ✓ **Predisposizione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell'IVA e della dichiarazione annuale IVA ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 11806/2024 del 19 gennaio 2024](#)).**

Con il Provvedimento n. 11806/2024 del 19 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le bozze dei documenti IVA precompilati, a seguito dell'estensione del periodo di sperimentazione inizialmente previsto.

Inoltre, a partire dalle operazioni effettuate dal 1 gennaio 2024, è resa disponibile ai destinatari delle bozze precompilate e ai relativi intermediari delegati, la possibilità di scaricare i registri IVA mensili, i prospetti riepilogativi IVA su base mensile e trimestrale, le comunicazioni delle Li.Pe. e la dichiarazione annuale IVA.

- ✓ **Modificazioni al modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 dicembre 2017 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 13275/2024 del 22 gennaio 2024](#)).**

Il Provvedimento n. 13275/2024 del 22 gennaio 2024, ha introdotto modifiche al modello FTT per la dichiarazione dell'imposta sulle transazioni finanziarie.

Tale tributo si applica ai trasferimenti di proprietà di azioni e altri strumenti finanziari partecipativi, alle operazioni su strumenti finanziari derivati e alle negoziazioni ad alta frequenza.

Il nuovo modello è utilizzabile a partire dal 25 gennaio 2024 e potrà essere trasmesso telematicamente tramite apposito software.

- ✓ **Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2024 relativa all'anno 2023 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 19397/2024 del 26 gennaio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 19397/2024 del 26 gennaio 2024, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli IVA 2024 e IVA Base 2024 approvati con Provvedimento del 15 gennaio 2024.

- ✓ **Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo di imposta 2024 ([Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 21545/2024 del 29 gennaio 2024](#))**

Con il Provvedimento n. 21545/2024 del 29 gennaio 2024, l'Agenzia delle Entrate ha individuato: (I) i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024; (II) il programma di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il periodo di imposta 2024.

AGGIORNAMENTO GIURISPRUDENZIALE

- ✓ **Normativa italiana di recepimento della Direttiva c.d. Interessi e Royalties – Differenza tra abuso del diritto e clausola del beneficiario effettivo (Cassazione, sent. nn. 510 e 573 del 8 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione, con due sentenze gemelle, ha affrontato nuovamente i principi di fondo in materia di ritenute sugli interessi e sulle royalties.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto legittimo il diniego opposto dagli Uffici alla richiesta di ritenute sugli interessi proposta dalla controllante comunitaria in relazione a pagamenti effettuati dalla controllata italiana.

A tale proposito, la Corte ha precisato che, in applicazione dell'ordinario riparto dell'onere probatorio tra fisco e contribuente, spetta alla società contribuente la prova di essere il c.d. "beneficiario effettivo".

A tal fine è necessario che essa superi tre test: (i) il *substantive business activity test*, che verifica se la società percipiente svolga un'attività economica effettiva; (ii) il *dominion test*, il quale verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo; (iii) il *business purpose test*, che verifica le ragioni dell'interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se "la società percipiente abbia una funzione nell'operazione di finanziamento, o se invece sia una mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale".

Per tale motivo, la qualifica di beneficiario effettivo, deve essere il risultato di una verifica di carattere sostanziale e non derivante da una mera attribuzione formale di tale titolo.

- ✓ **Difesa del socio – Censura nel merito della pretesa – Annullamento dell'atto sociale per estinzione della società (Cassazione, sent. n. 736 del 9 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 736 del 9 gennaio 2024, ha chiarito che l'eventuale annullamento dell'accertamento in capo alla società a cui sia stato notificato il medesimo avviso, senza esclusione della sussistenza del maggior reddito in capo alla stessa, non comporta quale effetto diretto l'automatico annullamento dell'avviso notificato al socio.

Infatti, in base a tale ultimo soggetto, nel processo instaurato, il reddito può essere oggetto di accertamento in via incidentale.

✓ **Participation exemption – Definizione – Assunzione di partecipazioni (Cassazione, sent. n. 898 del 9 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 898 del 9 gennaio 2024, ha chiarito che la definizione di società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del TUIR, non si applica ai fini della disciplina della *participation exemption* (c.d. PEX), di cui all'art. 87, co. 5 del TUIR.

Infatti, la Corte ha ribadito, richiamando l'articolo di legge sopra menzionato, che per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, "*i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante*", considerando il valore corrente delle partecipazioni e non il valore iscritto in bilancio.

✓ **Art. 12 del D.L. n. 78/2009 – Applicabilità in caso di trasferimento di risorse verso Stati non considerati *black-list* (Cassazione, sent. n. 967 del 10 gennaio 2024).**

La Corte di Cassazione ha chiarito che i fini dell'applicazione dell'art. 12 del D.L. 78/2009 (norma di contrasto ai paradisi fiscali per cui la attività finanziarie ivi detenute si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione) non rileva se il trasferimento di ricchezza è effettuato in un Paese non incluso nella c.d. *black-list* se tale trasferimento era transitorio e atto a raggiungere la sua destinazione finale in Paesi che quella lista invece compongono.

Infatti, il principio della *worldwide taxation* prevede che, per rinvenire se sussiste o meno un regime di fiscalità privilegiata, bisogna guardare la destinazione finale ed il beneficiario effettivo delle somme.

✓ **Condizioni per la configurazione di una stabile organizzazione sul territorio dello Stato (Cassazione, sent. n. 992 del 10 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione ha ribadito che, ai sensi dell'art. 162, co. 7 del TUIR, non si configura ipotesi di stabile organizzazione nel caso in cui il soggetto che, operando nel territorio dello Stato per conto di un'impresa non residente, opera quale agente indipendente nell'ambito della propria ordinaria attività.

A tal proposito la Corte ha chiarito che ai fini della configurazione della stabile organizzazione è necessaria: (i) una presenza che sia incardinata nel territorio dello Stato e dotata di una certa stabilità; (ii) una sede di affari capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito; (iii) un'attività autonoma rispetto a quella svolta dalla casa madre.

✓ **Applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni (Cassazione, sent. n. 994 del 10 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento recentemente affermato (Cass. n. 30779/2023) in tema di rimborso di imposte assolute in altro Stato Extra-UE e non dovute nel territorio dello Stato.

Infatti, in base a quanto chiarito dalla Corte, la corretta interpretazione delle norme interne o pattizie non richiede "l'effettivo assoggettamento nell'altro paese dell'imposizione fiscale", al fine di ottenere il rimborso in Italia.

✓ **Immobile detenuto da persona fisica non residente – Configurabilità della stabile organizzazione (Cassazione, sent. n. 2116 del 22 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione ha chiarito che si configura l'ipotesi di stabile organizzazione in Italia nel caso di possesso di un immobile detenuto da un soggetto persona fisica comunitario, attraverso cui svolge la propria attività.

✓ **Imposta di registro capitalizzata – Deducibilità per competenza (Cassazione, sent. n. 2519 del 26 gennaio 2024)**

La Corte di Cassazione, allineandosi a recenti principi, ha ribadito che per le imposte, diverse da quelle sui redditi e da quelle per le quali è prevista la rivalsa, è prevista la deducibilità per competenza se sono strettamente correlate a componenti positivi di reddito, in quanto oggetto di specifica traslazione economica sui corrispettivi, oppure se sono oneri accessori di componenti negativi di reddito, assumendo la medesima natura e disciplina dei costi ai quali afferiscono.

UNIONE EUROPEA

✓ **Diritto alla detrazione dell'IVA – Beneficiario fraudolento – Frode carousel (Corte di Giustizia UE, Sez. I, 11 gennaio 2024, causa C-537/22)**

La Corte di Giustizia UE ha interpretato gli artt. 167, 168, lettera a), e 178, lettera a) della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, nel caso di una prassi nazionale secondo cui l'Amministrazione tributaria nega a un soggetto passivo il diritto di detrarre l'IVA relativa all'acquisto di beni che sono stati ceduti a quest'ultimo con la motivazione che le fatture riguardanti tali acquisti sono inattendibili, a causa di circostanze attestanti una mancanza di diligenza imputabile a detto soggetto passivo.

La Corte ha precisato che la direttiva in esame deve essere interpretata nel senso che:

- essa osta, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione tributaria intenda negare a un soggetto passivo il beneficio del diritto alla detrazione dell'IVA assoluta a monte per il motivo che tale soggetto passivo ha partecipato a una frode dell'IVA di tipo "carousel", a che tale Amministrazione tributaria si limiti a dimostrare che detta operazione fa parte di una catena di fatturazione circolare.
- spetta a detta amministrazione, infatti da un lato, individuare con precisione gli elementi costitutivi della frode e provare le condotte fraudolente e, dall'altro, dimostrare che il soggetto passivo ha partecipato attivamente a tale frode o che

esso sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'acquisto di beni o di servizi invocato a fondamento di tale diritto si iscriveva in detta frode, il che non implica necessariamente l'identificazione di tutti i soggetti che hanno partecipato alla frode nonché delle loro rispettive condotte.

- ✓ **Servizi di ristrutturazione e riparazione su immobili abitativi – Aliquota IVA applicabile (Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 11 gennaio 2024, causa C-433/22)**

La Corte di Giustizia UE, con la causa C-433/22, ha interpretato in modo restrittivo la norma unionale, punto 2, allegato IV (ora punto 10, allegato III) della Direttiva 2006/112/CE, la quale consente agli Stati membri di prevedere un'aliquota IVA ridotta per la "riparazione e ristrutturazione di abitazioni private".

La Corte ha infatti chiarito che: (i) con il termine "abitazione" si intende in genere un bene immobile destinato ad essere abitato e che, quindi, funge da residenza per una o più persone; (ii) con il termine "privata" ci si riferisce al fine propriamente abitativo, escludendo, dunque, gli immobili aventi fini commerciali.

Pertanto, la Corte ritiene che, al fine di riscontrare tali caratteristiche occorre fare riferimento all'utilizzo effettivo dell'immobile ai fini abitativi alla data di esecuzione dei lavori. Infine, la Corte precisa che tale interpretazione non deve essere letta nel senso che il bene deve essere occupato in modo permanente durante le anzidette ristrutturazioni.

ALTRO

- ✓ **Contraddittorio nelle procedure di controllo della dichiarazione doganale. Chiarimenti a seguito delle modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente introdotto dal D.Lgs. n. 219/2023 ([Circolare Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 2 del 17 gennaio 2024](#))**

Con la Circolare n. 2 del 17 gennaio 2024, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito delle novità introdotte allo Statuto dei diritti del contribuente, ha fornito chiarimento in merito al termine per il contraddittorio endoprocedimentale.

Infatti, in base a quanto chiarito dallo stesso Statuto il termine previsto risulta essere pari a 60 giorni per esercitare il diritto al contraddittorio.

Nell'ipotesi di controlli doganali, invece, resta fermo il diritto al contraddittorio nel termine di 30 giorni.

- ✓ **Abrogazione dell'istituto del reclamo-mediazione ([Comunicato Stampa MEF n. 13 del 22 gennaio 2024](#))**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con il Comunicato Stampa n. 13, ha precisato che la fase di reclamo-mediazione è stata abolita a decorrere dai ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024, a prescindere dal valore della lite.

Il presente documento ha solo scopo informativo e non costituisce parere professionale.

Per informazioni: info@5lex.it